

PROTOCOLLO DI INTESA SINDACALE

Il 7 giugno 2007, in Bergamo.

Tra:

le seguenti Aziende di Credito, d'ora in poi denominate "*Banche*":

- Unione di Banche Italiane S.c.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "*UBI*";
- Banca Popolare di Ancona S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "*BPA*";
- Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "*BPCI*";
- Banca Carime Spa, d'ora in poi per brevità denominata anche "*Carime*";

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo ai sensi dell'art.18 del CCNL 12/2/2005 nonché dell'art.4 del Protocollo sindacale di Gruppo del 12/8/03, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

- DIRCREDITO
- FABI
- FALCRI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL
- UIL.CA

d'ora in poi denominate complessivamente "*OO.SS.*"

Premesso che:

1. con lettera del 29 marzo 2007, come modificata dalla tabella di cui all'art. 1 del presente accordo, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, le Banche hanno fornito alle OO.SS. l'informativa prevista dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, come modificato dal d.lgs 18/2001, nonché dalla disciplina contrattuale in materia di rilevanti riorganizzazioni che coinvolgono una pluralità di aziende facenti parte del medesimo Gruppo, riguardante il programmato trasferimento di 15 sportelli infragruppo, dando così avvio alle procedure previste dalle normative appena citate;
2. Su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra le Delegazioni delle *Banche* e quella delle OO.SS. si succedevano dal 3 maggio 2007 sino alla data del presente Accordo;
3. Le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 1 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra, convengono quanto segue.
4. Quanto sopra premesso, e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Dichiarazione delle Banche

Le Banche confermano che ai trasferimenti di rami d'azienda consegnerà il passaggio dalla Banca cedente alla cessionaria di tutte le attività, i diritti e gli obblighi inerenti alle Filiali cedute, ivi compresi quelli attinenti ai rapporti di lavoro col Personale in carico alle Filiali stesse alla data del loro trasferimento, in virtù del contratto di lavoro dipendente con la Banca cedente.

Esse confermano altresì che la logica e gli obiettivi della manovra sono da ricondursi a quelle del *Piano Sportelli* già illustrato alle Parti Sindacali nell'incontro del 14/12/2005, appartenente al Piano

Industriale 2006-2008, finalizzato alla ottimizzazione della rete BPU ora UBI attraverso il passaggio di alcune Filiali da Banche del Gruppo ad altre Banche del Gruppo.

Art. 1

Rapporti di lavoro in corso

Il trasferimento di rami d'azienda riguarderà le filiali di seguito elencate, unitamente agli organici in servizio alla data del trasferimento e che alla data odierna constano delle entità appresso indicate:

<i>Banca cedente</i>	<i>Filiale</i>	<i>Banca cessionaria</i>	<i>Organici</i>
BPCI	Ancona	BPA	3 Lavoratori
BPCI	Città di Castello	BPA	3 Lavoratori
BPCI	Forlì	BPA	4 Lavoratori
BPCI	Napoli – Santa Brigida	BPA	5 Lavoratori
BPCI	Napoli	BPA	8 Lavoratori
BPCI	Perugia	BPA	5 Lavoratori
BPCI	Perugia - Settevalli	BPA	6 Lavoratori
BPCI	Pescara	BPA	7 Lavoratori
BPCI	Rimini	BPA	6 Lavoratori
BPA	Angri	CARIME	3 Lavoratori
BPA	Mercato San Severino	CARIME	4 Lavoratori
BPA	Nocera Inferiore	CARIME	4 Lavoratori
BPA	San Severo	CARIME	3 Lavoratori
CARIME	Avellino	BPA	3 Lavoratori
CARIME	Montoro Inferiore	BPA	4 Lavoratori

Le Banche interessate si impegnano a non apportare modifiche nell'organico e a non trasferire i Lavoratori dalle filiali di cui sopra a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo fino alla data di effettivo trasferimento delle filiali da un'azienda all'altra.

In relazione a quanto precede:

1) i rapporti di lavoro dei Dipendenti delle Banche cedenti BPCI, e Carime ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. proseguiranno senza soluzione di continuità con BPA, con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio, nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti; pertanto, il servizio che sarà prestato presso BPA sarà considerato ad ogni fine connesso alla anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso la Banca di provenienza, con le precisazioni di cui al presente Accordo.

BPA riconoscerà a tutti i Dipendenti BPCI e Carime interessati dalla procedura di trasferimento degli sportelli il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso la cessionaria, sia sotto l'aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità della Banca cedente, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a BPA.

2) I rapporti di lavoro dei Dipendenti BPA, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. proseguiranno senza soluzione di continuità con Carime, con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio, nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti; pertanto, il servizio che sarà prestato presso Carime sarà considerato ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso la Banca di provenienza, con le precisazioni di cui al presente Accordo.

Carime riconoscerà a tutti i Dipendenti BPA interessati dalla procedura di trasferimento degli sportelli la differenza tra il trattamento economico complessivo annuo nazionale e aziendale in essere presso BPA e quello in essere presso Carime - comprensivo delle voci relative alla quota extra standard del premio di rendimento, all'assegno di anzianità e al premio di anzianità, nonché

della componente retributiva variabile riferita esclusivamente al Premio Aziendale - nelle misure erogate nell'anno 2006, dedotte le eventuali quote derivanti da analoghi istituti applicabili ai singoli dipendenti presso la banca cessionaria e salvo quanto previsto dal presente accordo, fermo restando che, per tutti i restanti trattamenti (ad es. voci non ricorrenti, indennità cd. modali, ecc.) si applicheranno, naturalmente, le previsioni vigenti presso la banca cessionaria.

Detta differenza sarà riconosciuta mediante *assegno ad personam*, non assorbibile dagli aumenti tabellari del CCNL, da avanzamenti di carriera e da aumenti derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale, denominato nel cedolino-paga "Assegno ex intesa 7 giugno 2007", da erogarsi mensilmente (per 12 mensilità) a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di BPA, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a Carime.

Art.2

Pari opportunità e trattamenti delle Risorse

Le Banche acquirenti riconosceranno a tutti i Dipendenti in carico alle filiali *cedute* pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale.

Fermo quanto sopra, nel confrontarsi sulle particolarità proprie dei passaggi, le Parti si sono accordate per disciplinarle con le previsioni di seguito indicate.

Art. 3

Previdenza complementare

I Dipendenti destinati a passare a BPA e a CARIME in virtù della cessione di sportelli potranno optare per:

1. mantenere l'iscrizione alla Forma Previdenziale cui sono attualmente iscritti per la costruzione delle relative prestazioni previdenziali, fermo restando da parte della Banca acquirente e del Lavoratore:
 - il versamento della rispettiva contribuzione mantenendo invariate le aliquote aziendali oggi vigenti nella banca di provenienza;
 - il ricalcolo delle aliquote di contribuzione della banca acquirente nel caso in cui, a fronte del cambiamento delle basi di calcolo e delle altre modalità, ciò sia necessario per mantenere l'invarianza del valore attuale della contribuzione.

Per consentire tale permanenza, le Banche acquirenti provvederanno ad inoltrare alla Forma Previdenziale di che trattasi la propria richiesta di proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l'eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento richieste dallo Statuto vigente della Forma previdenziale;

2. richiedere l'adesione alla Forma Previdenziale attualmente in essere per il Personale dipendente della Banca acquirente fermo restando:
 - il mantenimento della eventuale qualità di vecchio iscritto in caso di trasferimento della sua posizione a sensi dell'art. 10 c. 1 lett. a) del D.Lgs 124/94 e successive integrazioni/modifiche;
 - il versamento della rispettiva contribuzione mantenendo invariate le aliquote aziendali oggi vigenti nella banca di provenienza;
 - il ricalcolo delle aliquote di contribuzione della banca acquirente nel caso in cui, a fronte del cambiamento delle basi di calcolo e delle altre modalità, ciò sia necessario per mantenere l'invarianza del valore attuale della contribuzione.

Nota a verbale

Si stabilisce che eventuali variazioni della aliquota di contribuzione aziendale al Fondo di Previdenza Complementare che dovessero essere definite nell'ambito della contrattazione integrativa aziendale in corso di rinnovo presso le banche interessate dall'operazione di trasferimento sportelli in parola, saranno comunque applicate anche ai Dipendenti appartenenti ai rami d'azienda ceduti.

Art. 4
Assistenza Sanitaria

Per i Dipendenti destinati a passare ad altra banca del Gruppo in virtù della manovra di cessione di sportelli sopra indicata viene mantenuto sino alla fine dell'anno in corso l'attuale strumento di copertura sanitaria in essere presso la Banca cedente.

A partire dal 1/1/2008 tutti i Dipendenti saranno coperti dalla polizza assicurativa in vigore presso la Banca acquirente.

Art. 5
Polizza infortuni

Per i Dipendenti destinati a passare ad altra banca del Gruppo in virtù della manovra di cessione di sportelli sopra indicata viene mantenuto sino alla fine dell'anno in corso l'attuale strumento di copertura assicurativa per gli infortuni professionali ed extraprofessionali in essere presso la Banca cedente.

A partire dal 1/1/2008 tutti i Dipendenti saranno coperti dalla polizza assicurativa in vigore presso la Banca acquirente.

Art.6
Norme per la regolamentazione del trasferimento dei rapporti di lavoro

Le Parti espressamente convengono:

a) Premio aziendale

Il Premio Aziendale relativo all'esercizio 2007, verrà erogato pro quota, ricorrendone i presupposti e le condizioni, secondo i criteri e le misure previste dall'accordo istitutivo presso la banca di provenienza e presso quella di destinazione.

A decorrere dall'esercizio 2008, il Premio aziendale verrà erogato, ricorrendone i presupposti, dalle banche acquirenti secondo criteri e condizioni tempo per tempo vigenti discendenti dai relativi accordi.

b) Indennità di mobilità

L'importo dell'indennità di mobilità eventualmente percepito presso la banca di provenienza al momento del passaggio verrà mantenuto sotto forma di erogazione a titolo di "rimborso forfetario maggiori oneri" fino al venir meno dei motivi che la giustificano.

Resta inoltre inteso che detto assegno sarà assorbibile, fino a concorrenza, da eventuale analogo istituto applicabile presso la banca cessionaria.

c) Quota extra standard del Premio di rendimento

Ai Dipendenti BPCI e Carime interessati dalla presente manovra verrà mantenuto, ove ne siano attualmente titolari, l'importo della quota eccedente lo standard di settore dell'ex premio di rendimento nella misura globale fissa attualmente corrisposta, che verrà erogato sotto analogo voce retributiva da corrispondersi in 12 mensilità e non riassorbibile, con riconoscimento degli eventuali ratei di competenza dell'anno in corso.

d) Premio di fedeltà

I dipendenti di BPA assegnati alle filiali oggetto di cessione a Carime con una anzianità di servizio effettivo in BPA superiore a 25 anni e che non abbiano ancora percepito nella stessa il premio di fedeltà previsto per il raggiungimento del 30° anno di anzianità, manterranno il diritto al riconoscimento del premio vigente presso la banca cessionaria alla maturazione del trentesimo anno di anzianità.

Per i dipendenti di Carime e BPCI che passeranno alle dipendenze di BPA che abbiano superato i 20 anni di anzianità di servizio e che non abbiano già percepito il premio di fedeltà, la relativa erogazione verrà anticipata al raggiungimento del 25° anno di anzianità effettiva.

e) Indennità di reggenza

Ai dipendenti assegnati alle filiali oggetto di cessione a Carime, viene mantenuto l'importo dell'indennità di reggenza eventualmente percepita nella banca di provenienza al momento del passaggio, sotto analogo voce retributiva e fino al venir meno dei motivi che la giustificano.

Detta indennità sarà assorbibile, fino a concorrenza, da eventuale analogo istituto applicabile presso la banca cessionaria.

f) Assegno di anzianità

Ai dipendenti BPCI e Carime assegnati alle filiali oggetto di cessione a BPA viene mantenuto l'importo dell'assegno di anzianità nel grado eventualmente percepito presso la banca di provenienza, sotto analoga voce retributiva e fino al verificarsi di una causa che ne preveda l'assorbimento; resta inoltre inteso che detto assegno sarà riassorbibile, fino a concorrenza, da eventuale analogo istituto applicabile presso la banca cessionaria.

g) Ticket pasto

L'eventuale differenza tra l'importo del ticket pasto erogato al momento del passaggio dalla banca di provenienza ai propri Dipendenti e quello erogato dalla banca acquirente, per quanto ovvio solo qualora quest'ultimo risulti inferiore al primo, viene riconosciuta al lordo con apposita voce nel cedolino stipendi mensile, riassorbibile dagli incrementi tempo per tempo apportati al ticket pasto erogato presso la banca cessionaria e calcolata sul numero di buoni pasto assegnati al dipendente nel mese di riferimento.

h) Premio di anzianità BPA

Al Personale che, in seguito alla manovra di switch, passerà alle dipendenze di BPA verrà applicata la previsione di cui all'art.2 dell'accordo del 19/3/2002 riguardante il premio di anzianità utilizzando quale data di decorrenza convenzionale dell'anzianità di servizio:

- quella di 5 anni attribuita fin dal momento del trasferimento del rapporto di lavoro alla banca cessionaria a condizione che, nelle banche di provenienza, abbiano una anzianità effettiva di almeno 5 anni;
- quella di 10 anni attribuita fin dal momento del trasferimento del rapporto di lavoro alla banca cessionaria a condizione che, nelle banche di provenienza, abbiano una anzianità effettiva di almeno 15 anni.

Letto, approvato, sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa

BPA Spa

BPCI Spa

Carime Spa

DIRCREDITO

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

UIL.CA